



## UvA-DARE (Digital Academic Repository)

### Competizioni automobilistiche: nuovo terreno fertile per il risarcimento delle chances perdute?

Pacces, A.M.

**Publication date**

1994

**Document Version**

Final published version

**Published in**

Rivista del diritto sportivo

[Link to publication](#)

**Citation for published version (APA):**

Pacces, A. M. (1994). Competizioni automobilistiche: nuovo terreno fertile per il risarcimento delle chances perdute? *Rivista del diritto sportivo*, 1994(2-3), 447-460.

**General rights**

It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

**Disclaimer/Complaints regulations**

If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: <https://uba.uva.nl/en/contact>, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible.



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

RIVISTA  
DI  
DIRITTO SPORTIVO

Anno XLVI - N. 2-3 APRILE-SETTEMBRE 1994

---

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

---

ESTRATTO

---



TRIBUNALE CIVILE DI MONZA, sentenza 21 febbraio 1992; Pres. FRANCO, Est. CALABRO - First Racing Team (avv. CROZE, RADICI, MERATI) c. Bonanno (avv. MARINI, ZAMPONI).

**Danni in materia civile — Risarcimento del danno da inadempimento contrattuale — Perdita di « chance ».** (c.c., art. 1223).

*Fra i danni subiti da un pilota professionista (a séguito dell'inadempimento, da parte della scuderia automobilistica cui era legato contrattualmente, che abbia determinato la sua esclusione per un anno dalle gare di Formula 3000) va computata la perdita di possibilità connessa allo svolgimento dell'attività agonistica (1).*

(Omissis). — FATTO. — Con atto di citazione 6 maggio 1991 la s.r.l. First Racing Team (F.R.T.) conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Bonanno Giovanni per sentir dichiarare risolto per inadempimento del convenuto, il contratto stipulato *inter partes* in data 24 novembre 1990, avente ad oggetto la sua partecipazione al Campionato Intercontinentale Automobilistico di Formula 3000 nella scuderia gestita dalla attrice.

Deduceva la s.r.l. First Racing Team che il Bonanno aveva costantemente violato gli obblighi nascenti dal contratto, aveva pubblicamente criticato l'operato del team e, in ultima analisi, non aveva dimostrato una reale e concreta volontà di integrarsi nella scuderia al fine di ottenere i risultati sportivi reciprocamente prefissi.

Elencava, al riguardo, alcune circostanze in fatto e chiedeva condannarsi il convenuto, in forza della invocata pronuncia risolutoria, al risarcimento dei danni subiti dalla attrice, anche per la « perdita di immagine nei confronti della F.I.S.A. ».

Ritualmente costituitosi in giudizio, il Bonanno contestava in fatto e diritto l'avversa domanda, della quale chiedeva il rigetto.

Premesso, in particolare, di aver sborsato in favore della società attrice: in esecuzione del contratto, l'ingente somma di L. 1.200.000.000 (addirittura superiore di L. 100.000.000 al pattuito) e di essere stato estromesso dal team in favore del pilota Bartles, chiedeva in via riconvenzionale dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della s.r.l. First Racing Team.

Ad ulteriore sostegno della propria domanda risolutoria il Bonanno, tra l'altro deduceva:

— che l'attrice non aveva adempiuto a numerosi obblighi contrattuali, tra i quali quello di fornire al pilota un « muletto », nonché adeguata assistenza tecnica sia in prova che in corsa;

— che F.R.T. non aveva adempiuto all'impegno di organizzare almeno 3.000 Km di prove prima dell'inizio del Campionato Intercontinentale 1991;

— che F.R.T. non aveva messo a disposizione un ingegnere per la messa a punto della vettura;

— che queste ed altre inadempienze non aveva consentito al pilota di mettersi in luce ed avevano posto in pericolo la sua stessa incolumità personale.

Chiedeva, conseguentemente, condannarsi l'attrice alla restituzione di quanto pagato in esecuzione del contratto, nonché al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di due miliardi di lire.

Il Bonanno, inoltre, proponeva ricorso per sequestro conservativo *ex art. 673 c.p.c.*, che veniva accolto dal G.I. con decreto in data 7 giugno 1991, con il quale veniva autorizzato il sequestro dei beni di F.R.T. sino alla concorrenza di L. 1.200.000.000, previo deposito di cauzione per analogo importo.

Innanzi allo stesso G.I. le parti trattavano compiutamente sia le questioni di merito che quelle attinenti la chiesta convalida del sequestro conservativo (in relazione al quale l'Istruttore emetteva ulteriori provvedimenti attinenti la persona del custode e le modalità di amministrazione dei beni sequestrati).

Nel processo, così come incardinato tra le parti, intervenivano volontariamente, con comparse rispettivamente in data 12 novembre 1991 e 11 novembre 1991, la Banca Rohner s.a. e la Reynard Racing Cars Limited, le quali istavano affinché il sequestro fosse dichiarato invalido laddove eseguito su alcuni beni di asserita loro proprietà.

Precisate, come in epigrafe, le conclusioni delle parti, la causa era trattenuta dal Collegio per la decisione all'udienza del 30 gennaio 1992.

DIRITTO. — Le contrapposte domande risolutorie, proposte da F.R.T. e dal Bonanno, appaiono di agevole soluzione. L'attrice, nel proprio atto di citazione, ha imputato al convenuto una serie di inadempimenti, dei quali, peraltro, non ha fornito la benché minima dimostrazione.

All'assoluto difetto di prova documentale delle proprie asserzioni, in effetti, F.R.T. ha sommato una altrettanto assoluta inerzia istruttoria, omettendo ogni sollecitazione in tal senso in fase di trattazione della causa e, all'udienza di precisazione delle conclusioni, non richiamando esplicitamente le (peraltro generiche ed inammissibili) istanze istruttorie contenute nell'atto di citazione.

Quanto a queste ultime, quand'anche se ne volesse ammettere il richiamo implicito in sede di conclusioni, non può il Collegio esimersi dal sottolinearne la contrarietà al disposto di cui all'art. 244 c.p.c., non risultando la prova orale — chiesta in citazione — dedotta in capitoli separati e specifici (ma, al contrario, sostanziandosi in una prolissa narrativa, contenente per di più giudizi, valutazioni ed argomentazioni difensive).

L'inerzia istruttoria della attrice appare ulteriormente avvalorata dall'osservazione che, dopo la rinuncia al mandato da parte dei propri difensori (v. verbale d'udienza del 21 novembre 1991), F.R.T. ha ommesso di ulteriormente dedurre ed istare in via probatoria, nonché di depositare la propria comparsa conclusoria.

Va da sé, dunque, che la domanda attrice debba, nel merito, essere respinta per assoluto difetto di prova dei suoi presupposti di fatto.

Meritevole di accoglimento appare, per contro, la domanda risolutoria proposta, in via riconvenzionale, dal Bonanno.

Il convenuto, al di là dell'inesistenza di qualsivoglia prova di eventuali sue inadempienze contrattuali, ha fornito la positiva dimostrazione documentale (docc. *sub* n. 8) del pagamento a F.R.T. del corrispettivo contrattualmente pattuito, in misura addirittura superiore (L. 1.199.500.000) a quanto previsto (L. 1.100.000.000) nella scrittura privata 24 novembre 1990, prodotta da entrambe le parti.

Tale circostanza, del resto, deve ritenersi pacifica ed incontestata in giudizio.

Altrettanto incontestato e pacifico è il fatto che F.R.T., già prima della notificazione dell'atto di citazione (e, pertanto, a Campionato Intercontinentale di Formula 3000 appena iniziato), ebbe ad estromettere il Bonanno dal team e, comunque, a manifestare la propria inequivocabile ed unilaterale volontà di ritenere (senza, come s'è visto, alcun giustificato motivo) risolto il contratto stipulato *inter partes*.

Tale circostanza, omessa ogni altra considerazione, appare di per sé idonea a legittimare l'invocata declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento da parte di F.R.T.

A tale pronunzia consegue innanzitutto l'obbligo, per l'attrice, di restituire al Bonanno il corrispettivo versato, pari a L. 1.199.500.000 (cioè: L. 400.000.000 giusto bonifico 10 dicembre 1990 + L. 200.000.000 giusto bonifico 4 gennaio 1991 + L. 99.500.000 giusto bonifico 1 febbraio 1991 + L. 250.000.000 giusto bonifico 8 marzo 1991 + L. 50.000.000 giusto bonifico 3 aprile 1991 + L. 20.000.000 giusto bonifico 11 aprile 1991), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

In secondo luogo, l'avvenuta risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'attrice ne legittima la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dal Bonanno.

Al riguardo, la peculiarità della fattispecie impone una congrua valutazione dei contrapposti interessi regolati dalle parti mediante il contratto *de quo*. Come è noto, il Campionato Intercontinentale Automobilistico di Formula 3000 è considerato, di fatto, un passaggio pressoché necessario (potrebbe dirsi una « anticamera ») al quale deve sottostare qualunque pilota che aspiri ad un ingaggio nella massima formula (Formula Uno).

Dunque, oltre che avvenimento agonistico dotato di un proprio rilievo internazionale, detto Campionato appare aggiuntivamente connotato dalle prospettive di sviluppo professionale e sportivo delle quali gode chi è chiamato a parteciparvi.

In concreto, l'importanza di tale momento agonistico è testimoniata, oltre che dal seguito che il Campionato in questione ha tra i mass media, proprio dal contenuto del contratto stipulato tra le odierne parti.

È sufficiente, per rendersene conto, una attenta lettura della scrittura privata 24 novembre 1990 e della notevole mole di impegni in essa trasfusa dai contraenti, sia mediante norme programmatiche, sia attraverso veri e propri obblighi comportamentali.

Non solo, ma l'importanza reciproca dell'impegno contrattuale, in relazione al momento agonistico ed ai suoi possibili sviluppi ulteriori, appare concretamente dimostrata dall'analitica disciplina dalle parti quanto all'esclusiva, ai rapporti con gli sponsor, alla partecipazione alle prove di gara, alla gestione degli spazi pubblicitari, alla esclusione della possibilità (per il pilota) di esercitare altre attività pericolose, e via dicendo. Dal punto di vista strattamente economico, la notevole importanza del contratto è testimoniata non solo dal corrispettivo pagato dal Bonanno

(L. 1.199.500.000, come s'è visto), ma anche dalla ingente misura (L. 500.000.000) della penale prevista nel caso di risoluzione anticipata del rapporto chiesta o voluta dal pilota.

In diritto, la fattispecie risarcitoria *de qua* può essere assimilata alla astratta figura della « perdita di chance », oggetto di pregevoli elaborazioni giurisprudenziali (v. a puro titolo d'esempio: Cass. civ., 19 dicembre 1985, n. 6506).

Il problema della risarcibilità della possibilità perduta è stato quasi costantemente risolto in senso positivo, subordinatamente alla effettuazione di una valutazione probabilistica che, peraltro, a parere di questo Tribunale, non può prescindere dalla seguente considerazione di giustizia: la perdita di una possibilità va considerata come un fatto autonomo rispetto al pregiudizio finale.

La « chance » costituisce, infatti, una entità patrimoniale a sé stante, dotata di una propria autonomia economica: basti pensare al fatto che, in determinati casi, essa potrebbe anche costituire oggetto di trasferimento a terzi.

Dunque, soprattutto in circostanze nelle quali una valutazione ipotetica della concreta realizzabilità della chance appare ardua (o, quantomeno, non agevole), la risarcibilità della sua perdita può essere subordinata ad un giudizio prognostico meno rigido e, comunque, non ancorato ad aridi ed imponderabili calcoli percentuali.

Nel caso di specie, che la « chance » persa dal Bonanno (mediante l'illecita esclusione, per un anno, dalle competizioni del Campionato Intercontinentale di Formula 3000) fosse concreta e suffragata da ragionevoli possibilità di risultato (non necessariamente identificabili con un immediato ingaggio in una scuderia di Formula Uno), è dimostrato:

— dai pregressi (notori ed incontestati) risultati ottenuti dal pilota nella medesima categoria (v. comparsa di risposta);

— dalla scelta di inclusione nel team, nei suoi confronti operata da F.R.T. (essendo del tutto evidente che l'ingaggio del pilota non poteva essere motivato solo dall'apporto finanziario del medesimo arrecato al team);

— dalla minuziosa cura dei particolari dell'attività agonistica, preconizzata nel contratto *de quo*.

Dunque, tenuto conto della natura ed importanza del contratto, dell'incontestata qualità di « pilota professionista » di Giovanni Bonanno (v. comparsa risposta), della natura e qualità della « chance » vanificata, nonché della valutazione del danno da rottura contrattuale effettuata preventivamente da F.R.T. mediante la previsione della penale di cui al punto 12 della scrittura 24 novembre 1990, appare equo e congruo liquidare il danno sofferto dal convenuto in complessive L. 400.000.000 ai valori attuali (pari a circa un terzo del valore del contratto), oltre agli interessi legali dalla domanda (6 giugno 1991, data di deposito della comparsa di risposta) al saldo.

(*Omissis*).

**(1) Competizioni automobilistiche: nuovo terreno fertile per il risarcimento delle chances perdute?**

1. La sentenza che si annota chiama in causa la figura della « perdita di una chance ». Con tale espressione si individua, nel linguaggio giuridico, una fattispecie di danno di cui la

nostra dottrina e giurisprudenza prevalenti ammettono da qualche tempo la risarcibilità (1). La perdita della possibilità di realizzare un risultato utile (c.d. *chance*), in quanto « conseguenza immediata e diretta » di un fatto generatore di responsabilità sembrerebbe così doversi ricomprendere nella nozione di danno risarcibile, quale si desume dall'art. 1223 c.c.

Quanto alla natura giuridica, secondo autorevole dottrina la *chance* andrebbe ricondotta alla nozione dell'aspettativa (2). L'esistenza di un'oggettiva possibilità di conseguire un risultato utile si traduce, infatti, nella situazione soggettiva di chi attende la realizzazione di questa possibilità. Senonché, non essendo ogni aspettativa rilevante per il diritto, la tutela giuridica della *chance* presuppone che l'interesse sotteso all'aspettativa che essa esprime sia tutelato dall'ordinamento. Ma, una volta accertato che la *chance* risulta espressione di un'aspettativa giuridicamente tutelata, si ritiene generalmente che non vi sia alcun ostacolo alla sua risarcibilità.

Cionondimeno, non sembra che l'elaborazione dottrinal-giurisprudenziale intorno al problema della risarcibilità della possibilità perduta abbia tuttora condotto a risultati pienamente soddisfacenti. La sentenza in epigrafe, collocandosi per lo più sulla scia dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, offre allora un valido spunto per l'esame della questione complessiva.

Il caso è alquanto singolare. Un pilota automobilistico di Formula 3000 viene citato in giudizio dal proprio *team*, che domanda la risoluzione del contratto d'ingaggio per inadempimento del convenuto. La domanda di parte attrice viene tuttavia respinta, stante l'assoluto difetto di prova dell'inadempimento lamentato. Il Tribunale di Monza accoglie, per contro, la domanda risolutoria proposta in via riconvenzionale dal convenuto. Quest'ultimo, infatti, risultava essere stato immotivatamente estromesso dal *team* nonostante l'avvenuto pagamento, a favore del *team* medesimo, di un cospicuo corrispettivo in denaro (circa un miliardo e duecento milioni di lire), addirittura superiore a quanto pattuito. Accertato così l'inadempimento della società attrice, il giudice, in applicazione dell'art. 1453 c.c., dichiara risolto il contratto e condanna la parte inadempiente al risarcimento del danno.

2. L'individuazione del danno in concreto subito dal corridore automobilistico impone — come opportunamente rileva il Tribunale — di tener conto della particolarità della fattispecie. Degno di nota è, anzitutto, il consistente apporto finanziario corrisposto da un pilota professionista al proprio *team* per partecipare al Campionato Intercontinentale Automobilistico di Formula 3000. Apporto che, a mente delle minuziose disposizioni contrattuali, rappresenta il corrispettivo dell'assistenza tecnica e sportiva messa a disposizione dal-

(1) In dottrina, fra i primi autori favorevoli alla risarcibilità della *chance* perduta, cfr. BOCCHIOIA, *Perdita di una chance e certezza del danno*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1976, 55 ss.; BIANCA, *Inadempimento delle obbligazioni*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1979, 329 ss.; DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, Milano, 1979, 300 ss.; mentre, da ultimo, v. DE MARZO, *Purché non siano percentuali: perdita di chance e quantum del danno risarcibile*, in *Foro it.*, 1991, I, 1793 ss. (nota a Cass. 7 marzo 1991 n. 2368) e MUSY, *Silicasse ed il danno da perdita di una chance*, in *Giur. it.*, 1994, I, 235 ss. (nota a Cass. 29 aprile 1993 n. 5026).

Quanto alla giurisprudenza, la prima pronuncia favorevole sul tema risale a Pret. Roma 23 marzo 1977, in *Foro it.*, 1977, I, 2377 ss., la cui posizione viene confermata da Cass. 19 novembre 1983 n. 6906, in *Giust. civ.*, 1984, I, 1845 ss., relativa allo stesso caso. Si vedano anche Cass. 19 novembre 1985, n. 6506 in *Foro it.*, 1986, I, 384 ss.; 7 marzo 1991, n. 2368, in *Foro it.*, 1991, I, 1793 ss.; e, da ultimo, 29 aprile 1993, n. 5026, in *Giur. it.*, 1994, I, 234 ss. Da notare che tutta la nostra giurisprudenza di legittimità sull'argomento proviene dalla sezione lavoro della Suprema Corte.

(2) L'opinione riferita è del DE CUPIS, *Il risarcimento della perdita di una chance*, in *Giur. it.*, 1986, I, 1181 ss. (nota a Cass. 19 dicembre 1985, n. 6506).

lo stesso *team*, assieme ad una vettura potenzialmente competitiva: è il pilota, dunque, che paga per poter gareggiare. Talché è evidente l'importanza del momento agonistico, per l'appunto sottolineata dal Tribunale; l'interesse precipuo del pilota è, infatti, quello di garantirsi la migliore espressione, in gara, delle proprie capacità. E ciò non soltanto al fine di ottenere validi risultati nell'ambito del campionato « cadetto » di Formula 3000, ma soprattutto all'ulteriore scopo di mettere in luce, anche attraverso quei risultati, la propria abilità di pilota, nella prospettiva di accedere alla massima formula delle competizioni automobilistiche (Formula Uno). Non altrimenti spiegabile sarebbe, del resto, la circostanza — del tutto *sui generis* — per cui un professionista paga un corrispettivo, anziché riceverlo, per svolgere la propria attività.

Seguendo questo ragionamento, il Tribunale di Monza ha ritenuto assimilabile il pregiudizio subito dal pilota convenuto alla figura della perdita di una *chance*. Il giudice non si preoccupa, tuttavia di specificare l'oggetto della possibilità perduta dal pilota in seguito alla sua illegittima estromissione dal *team*, con conseguente esclusione di fatto, per un anno, dalle competizioni di Formula 3000. Le considerazioni appena svolte indurrebbero, per la verità, a ritenere che la *chance* in parola consistesse nella possibilità di accedere alla Formula Uno o, quanto meno, ad una categoria superiore; eppure nella sentenza si tiene a precisare che il risultato atteso non era « necessariamente identificabile con un immediato ingaggio in una scuderia di Formula Uno ».

Non è chiaro; pertanto, quale *chance* del corridore si ritenga esser stata vanificata dall'inadempimento del *team*. Neppure è chiaro, di conseguenza, se il giudice abbia inteso ricondurre l'insieme dei danni sofferti dal pilota alla perdita di una *chance* non meglio precisata o se, piuttosto, siffatta perdita rappresenti solo una delle componenti del danno da risarcire. Ma, invero, quest'ultima soluzione appare senz'altro preferibile.

Sembra, infatti, quanto meno riduttivo affermare che, in seguito all'estromissione dal *team*, il pilota aveva semplicemente perduto una *chance*, e cioè la mera possibilità di conseguire un risultato favorevole. Egli era stato, invece, anzitutto privato dell'opportunità di gareggiare in Formula 3000, di mettersi in mostra e di arricchire così la propria professionalità e la propria immagine di corridore sportivo. Ciò che costituisce un notevole pregiudizio patrimoniale, attesa la rilevanza economica degli interessi sottesi al contratto; un pregiudizio che, però, nulla ha a che vedere con la figura della perdita di una *chance*.

Occorre, infatti, distinguere, nell'ambito delle situazioni di potenziale utile che legittimano l'aspettativa di un futuro risultato, quelle destinate a tradursi in atto con certezza (sia pur soltanto ragionevole e non anche, ovviamente, metafisica) da quelle che, invece, produrranno il risultato sperato solo con una certa probabilità; solo queste ultime possono correttamente qualificarsi come *chance*.

Invero, la realizzazione di una *chance* rappresenta, per definizione, un evento aleatorio. Pertanto, il suo verificarsi non può né ragionevolmente presumersi né ragionevolmente escludersi sulla base di un giudizio di verosimiglianza, fondato sull'*id quod plerumque accidit*. Un giudizio siffatto consente invece — come è noto — di raggiungere un grado di certezza ragionevole in ordine al verificarsi di determinati eventi che, date le circostanze, possono ritenersi normalmente attendibili. Così, in tema di danni civili, una tale operazione s'impone al fine di verificare la sussistenza dei danni da lucro mancato ovvero dei c.d. danni futuri; danni in relazione ai quali non potrà che raggiungersi, al più, una certezza ragionevole, ma nondimeno sufficiente a legittimare (ove ne ricorrano gli ulteriori presupposti) il diritto al risarcimento.

Il grado di attendibilità dell'evento prefigurato da una *chance* è, al contrario, di per sé insuscettibile di tradursi in una certezza, sia pur appena ragionevole; esso è esprimibile solo attraverso una probabilità, più o meno elevata, ma comunque compresa tra i valori 0 (probabilità dell'evento ragionevolmente impossibile) e 1 (probabilità dell'evento ragionevolmente certo) (3). La *chance* che potesse esprimersi in una probabilità nulla ovvero del 100% cesserebbe,

(3) Teoricamente, 0 e 1 rappresentano le probabilità, rispettivamente, dell'evento impossibile e dell'evento certo. Senonché nessun evento può dirsi *ex ante* assolutamente certo

evidentemente, di essere tale; l'alea che ne costituisce il connotato intrinseco scomparirebbe, infatti, di fronte a un giudizio di umana certezza.

Ciò precisato, risulta chiaramente che, nel caso in esame, una parte consistente delle opportunità del pilota vanificate dal comportamento illegittimo del *team* automobilistico non era riconducibile alla figura della perdita di una *chance*. È, infatti, ragionevole presumere che, in assenza dell'inadempimento lamentato, il nostro avrebbe continuato a svolgere la propria attività di pilota professionista, in conformità al regolamento contrattuale. Si può cioè affermare, sulla base di un criterio di normalità (*l'id quod plerumque accidit*, appunto), che egli avrebbe continuato a gareggiare in Formula 3000, con risultati presumibilmente non meno brillanti di quelli fino ad allora ottenuti, beneficiando, così, di un consistente ritorno economico in termini di immagine di corridore automobilistico, nonché di accresciuta professionalità. La privazione di tale beneficio (che appunto, date le circostanze, poteva ritenersi attendibile con ragionevole certezza), in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del *team*, rappresenta allora un danno « certo » da lucro mancato.

Nondimeno, non v'è dubbio che nel caso in esame fosse correttamente ravvisabile la perdita di una *chance* da parte del pilota. Perdita che però non esaurisce il contenuto del pregiudizio patrimoniale subito da quest'ultimo ma che, semmai, ne costituisce solo una delle componenti.

Ogni ulteriore indagine sul punto richiede necessariamente, tuttavia, la precisazione dell'oggetto della *chance* vantata dal corridore e definitivamente perduta per effetto dell'inadempimento del *team* automobilistico. Sulla base delle circostanze sinteticamente riferite dal Tribunale di Monza (che — come si è visto — omette di specificare tale oggetto), sembra innegabile che il nostro potesse concretamente aspirare ad un ingaggio in una scuderia di Formula Uno nella successiva stagione, ovvero, quanto meno, ad un buon piazzamento (e, perché no, forse anche al titolo di campione) nella classifica finale del campionato di Formula 3000. Egli poteva dirsi, quindi, titolare di una *chance* in tal senso. Ciascuna delle eventualità ipotizzate costituiva, infatti, un evento aleatorio nel momento in cui è intervenuto il fatto lesivo; di conseguenza, non è comunque possibile stabilire, neppure in base a criteri di normalità e ragionevolezza, se qualcuno di quegli eventi si sarebbe o meno realizzato qualora il *team* avesse adempiuto le proprie obbligazioni contrattuali. In questo senso, l'impossibilità per il pilota di conseguire quegli utili risultati a causa dell'inadempimento lamentato può, senza meno, qualificarsi come perdita di una *chance*.

Il ragionamento mediante il quale il Tribunale di Monza perviene ad ammettere la risarcibilità della perdita di una *chance* va, pertanto, riferito alla perdita di siffatte eventualità positive e non anche (come invece il giudice sembra suggerire) ad un insieme — dai confini non meglio precisati — di opportunità favorevoli perdute dal pilota. Entro questi limiti le argomentazioni del Tribunale presentano un indubbio interesse, pur riproducendo, nell'impostazione di fondo, l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente sul tema.

3. L'ostacolo di fondo alla risarcibilità della perdita di una *chance* è stato tradizionalmente individuato nel requisito della certezza del danno (4). La risarcibilità di un pregiudizio postula, infatti, la certezza, quanto meno ragionevole, in ordine all'esistenza del pregiudizio medesimo nonché alla sua dipendenza causale dal fatto generatore di responsabilità, ai sensi dell'art. 1223 c.c. Ora, si è visto che la *chance*, correttamente intesa, esprime una pura e semplice eventualità favorevole, in merito alla cui realizzazione non è possibile raggiungere certezze di sorta. Così, una volta perduta una *chance* per fatto ascrivibile

o impossibile. In tal senso 0 e 1 sono, in realtà, probabilità teoriche. Esse, pertanto, vengono utilizzate per qualificare la probabilità di un evento ragionevolmente certo ovvero ragionevolmente impossibile (la cui probabilità effettiva si collochi in un intorno numerico — opportunamente piccolo — dei punti 1 oppure 0).

(4) Per un'accurata disamina del problema vedasi BOCCHIOLO, *op. cit.*, 55 ss.

alla responsabilità di un terzo, il mancato conseguimento del risultato utile sperato non sembra poter configurare un danno risarcibile, in quanto privo del necessario requisito di certezza: infatti, il danneggiato non potrà — in ipotesi — dimostrare che, in assenza del fatto che ha compromesso la sua *chance*, egli avrebbe senz'altro (secondo *l'id quod plerumque accidit*) conseguito il vantaggio auspicato.

Il riconoscimento della risarcibilità della *chance* perduta richiede, evidentemente, il superamento di tale *impasse*. A tal fine la nostra dottrina e la nostra giurisprudenza, seguendo le orme della ormai antica esperienza francese sul tema, ricorrono ad un singolare espediente. Si afferma, infatti, che la *chance* costituisce un'entità autonoma rispetto al risultato favorevole che pur essa stessa prefigura; entità avente, in quanto tale, un proprio valore economico. La *chance* viene così intesa quale elemento attuale del patrimonio di colui che vanta l'aspettativo di un utile, ma incerto, futuro risultato. Di conseguenza, la perdita di una *chance*, e cioè di una possibilità favorevole in sé e per sé considerata, viene a rappresentare un pregiudizio patrimoniale certo ed attuale, qualificabile, per ciò stesso, come danno emergente. La prova della certezza del danno potrà, pertanto, considerarsi raggiunta ogniquale sia dimostrata l'esistenza di una *chance* avente un minimo di concretezza, indipendentemente dalla indimostrabilità — assunta in ipotesi — del risultato finale (5).

Del tutto in linea con la predetta impostazione, la sentenza che si annota afferma, senza mezzi termini, che « la perdita di una possibilità va considerata come un fatto autonomo rispetto al pregiudizio finale » (leggasi: la mancata realizzazione della *chance*), giacché « la *chance* costituisce una entità patrimoniale a sé stante, dotata di una propria autonomia economica ».

La costruzione proposta, tuttavia, non appare fino in fondo convincente. E ciò in quanto la pretesa autonomia della *chance*, che ne costituisce il fondamentale presupposto, sembra discendere non tanto da « un'imprescindibile considerazione di giustizia » — come vorrebbe il Tribunale di Monza, quanto piuttosto da un preconcetto che rimane sostanzialmente indimostrato. È pur vero che il giudice monzese giustifica la propria posizione affermando che « in determinati casi essa [la *chance*] potrebbe anche costituire oggetto di trasferimento a terzi ». Ma — come si vedrà tra un momento — tale constatazione, in astratto incontrovertibile, risulta valida in concreto solo in ipotesi aventi un rilievo del tutto marginale; essa, pertanto, non sembra idonea a giustificare l'assunto sul quale si fonda, in ultima analisi, la tesi favorevole alla risarcibilità *tout court* del danno da perdita di *chance*, e cioè, appunto, l'autonomia economica di quest'ultima.

In realtà, una siffatta impostazione del problema, che perviene a qualificare la *chance* addirittura come un bene patrimoniale, denota una malintesa interpretazione economica del fenomeno (6). In termini economici, l'espressione *chance* descrive qualunque situazione aleatoria potenzialmente idonea a produrre, con una certa probabilità, un reddito o comunque un beneficio. Gli operatori economici, le cui scelte si proiettano normalmente su uno scenario di strutturale incertezza, sono abituati, in quanto individui razionali, ad apprezzare l'alea insita in ciascuna delle suddette situazioni, valendosi dell'unico strumento scientifico a tale scopo utilizzabile: il calcolo delle probabilità. La valutazione economica di una *chance* si presenta quindi, almeno in astratto, estremamente semplice: il valore della *chance* sarà pari al valore attuale del flusso dei redditi attesi, ciascuno ponderato con la relativa probabilità. Di qui, già una prima considerazione: se il valore della *chance* rappresenta la sintesi economico-attuariale dei risultati utili che essa prefigura (e che, in definitiva, ne costituiscono l'oggetto) sembra difficile sostenere che la stessa *chance* rappresenti

(5) In dottrina cfr. sul punto, BOCCHIOLO, *op. cit.*, 97; BIANCA, *op. cit.*, 328; DE CUPIS, *Il danno*, *cit.*, 302. Più di recente v. FRANZONI, *Fatti illeciti*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1993, 826. Per la giurisprudenza vedasi, in particolare, Cass. 19 dicembre 1985, n. 6506, *cit.*

(6) La configurabilità della *chance* quale bene patrimoniale è stata sostenuta per la prima volta da Cass. 19 dicembre 1985, n. 6506, *cit.*

una *quid* ontologicamente distinto ed autonomo rispetto a quei risultati; la *chance*, infatti, acquista rilievo e consistenza proprio (e soltanto) in funzione di questi ultimi e del loro grado di attendibilità.

Il che, peraltro, non esclude che la *chance* possa avere un proprio valore economico, ad essa autonomamente riferito. Anzi, proprio la possibilità, appena delineata, di una valutazione economica della *chance* sembra di per sé attribuire alla stessa un'autonomia rilevanza patrimoniale.

Occorre nondimeno tener presente che, nella teoria economica moderna, il concetto di valore è indissolubilmente connesso a quello di prezzo; cosicché il valore economico è pur sempre, in fin dei conti, un valore di mercato o di scambio (quest'ultimo inteso *lato sensu* e non soltanto come trasferimento in senso giuridico). Ora, è evidente che, nella generalità dei casi, il valore economico attribuito a una *chance* non rappresenta anche un valore di mercato, riferibile alla stessa *chance* quale bene autonomamente negoziabile; e ciò in quanto una *chance* non può normalmente costituire oggetto di scambio, essendo per lo più insuscettibile di autonomo sfruttamento economico. L'unica utilità che, infatti, può ritrarsi da una *chance* discende dalla sua eventuale realizzazione, e cioè dal verificarsi del risultato favorevole auspicato; risultato di cui generalmente potrà beneficiare soltanto colui che ne vanta l'aspettativa.

Basti pensare — per richiamare la casistica oggetto delle sempre più numerose pronunzie favorevoli sull'argomento da parte della Corte di Cassazione — alla *chance* di promozione di un lavoratore il quale, partecipando ad un concorso, sia stato illegittimamente pretermesso nella graduatoria finale (7); ebbene, siffatta *chance* non può avere, nei termini appena precisati, un proprio valore economico né può, men che mai, rappresentare un'autonoma entità patrimoniale. Essa non è, infatti, idonea a costituire, neppure in astratto, oggetto di scambio, non presentando in quanto tale alcuna obiettiva utilità economica trasferibile, ma essendo, al contrario, semplicemente destinata a realizzarsi (e, quindi, a tradursi nel vantaggio sperato) ovvero a non realizzarsi. Sicché l'unico valore attribuibile a tale *chance* è appunto quello del beneficio che essa prefigura (questo sì configurabile come bene patrimoniale, benché non ancora venuto ad esistenza); valore che risulta dalla stima economico-attuariale del beneficio medesimo, in funzione del suo grado di attendibilità.

Così pure, nel caso in esame, la *chance* del pilota di accedere al campionato di Formula Uno (o, comunque, la *chance* di ottenere successi determinanti per la propria carriera) non può, per gli stessi motivi, correttamente qualificarsi come un bene patrimoniale, non possedendo alcun valore economicamente autonomo e distinto rispetto a quello del beneficio finale auspicato.

Quanto detto vale, peraltro, nella misura in cui risulti verificata l'impossibilità di autonomo sfruttamento economico della *chance* e, quindi, la sua intrasferibilità. L'autonomia economica della *chance* non può, infatti, negarsi in quei casi in cui — come osserva il Tribunale di Monza — essa « potrebbe anche costituire oggetto di trasferimento a terzi ». In siffatte ipotesi si riconosce evidentemente alla *chance* in sé considerata un'autonoma utilità, economicamente apprezzabile. Occorre, tuttavia, verificare se tali ipotesi non abbiano una rilevanza pratica assolutamente marginale rispetto all'ampiezza della problematica in esame; poiché, in tal caso, la loro configurabilità in astratto non oppugnerebbe la validità generale della tesi qui sostenuta.

L'esempio « classico » di *chance* trasferibile è offerto dal biglietto della lotteria, che, secondo l'avviso di una parte della dottrina francese, non è altro che un « *titre représenta-*

(7) Le più recenti decisioni della Suprema Corte sull'argomento vertono sempre in tema di illegittimo espletamento di procedure concorsuali interne di promozione, nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Si vedano, in particolare: Cass. 1 aprile 1987, n. 3139, in *Foro it.*, 1987, I, 2073 ss.; 10 agosto 1987, n. 6864, in *Foro it.*, 1987, I, 2988 ss.; 12 ottobre 1988, n. 5494, in *Foro it.*, 1989, I, 1330 ss.; 7 marzo 1991, n. 2368, *cit.*; 29 aprile 1993, n. 5026, *cit.*

*tif d'une chance* » (8). Il discorso può peraltro estendersi a tutte le varie ipotesi di giuoco o scommessa, nel cui ambito la negoziazione delle *chances* rappresenta un elemento caratterizzante della fattispecie. Ma trattasi, comunque, di fenomeni del tutto *sui generis*, per di più oggetto di una considerazione sociale generalmente negativa; da essi non è pertanto lecito trarre indicazioni di portata generale. L'autonomia economica della *chance* non può essere, insomma, argomentata sulla base del generico (e fuorviante) riferimento ad una siffatta casistica; tanto più che — come è noto — il giuoco e la scommessa sono oggetto di una specifica disciplina (tra l'altro particolarmente sfavorevole) da parte del nostro ordinamento.

Volendo approfondire l'indagine con riferimento ad una casistica di più ampio respiro, si possono immaginare altre ipotesi di *chance* aventi un proprio valore economico e, quindi, un'autonoma rilevanza patrimoniale. Ciò che, a ben vedere, si verifica quando la *chance* inerisce oggettivamente ad un determinato bene patrimoniale, a prescindere dalle qualità e caratteristiche personali del suo titolare. Si può pensare, ad esempio, ad un diritto controverso relativo ad un fondo. La possibilità, per il proprietario del fondo, di vincere la causa rappresenta, in linea teorica, una *chance*. *Chance* che — in quanto trasferibile unitamente al fondo — possiede altresì un proprio autonomo valore economico che verrebbe evidenziato in caso di alienazione del fondo; in tal caso, infatti, si dovrà necessariamente tener conto del valore della suddetta *chance*, ai fini della determinazione del prezzo di cessione.

Nella generalità dei casi, tuttavia, la *chance* si fonda sulla posizione infungibile di colui che vanta l'aspettativa di un utile futuro risultato; cosicché essa risulta automaticamente intrasferibile. Ne discende che una *chance*, in sé considerata, non presenta alcuna obiettiva utilità economica suscettibile di trasferimento; ad essa, pertanto, non può attribuirsi un autonomo valore economico.

In tale prospettiva, non appare pertinente l'osservazione (piuttosto ricorrente in dottrina), secondo cui la *chance* sarebbe tutt'affatto assimilabile al rischio in ambito assicurativo (9). È vero, infatti, che la *chance* di successo e il rischio d'insuccesso rappresentano le due facce di una stessa medaglia. Ma il rischio assicurabile possiede un proprio valore economico (negativo), che si configura, altresì, come valore di mercato. Esiste, infatti, un mercato assicurativo in cui il rischio viene trasferito dai soggetti che vi sono avversi a quelli neutrali (le compagnie di assicurazione); ed il prezzo per il quale si realizza il trasferimento corrisponde (salvo i c.d. margini di ricarico, applicati dalle imprese di assicurazione a fronte delle spese sostenute nonché a titolo di remunerazione del servizio reso) al valore economico (negativo) del rischio medesimo. La *chance*, al contrario, individuando generalmente una posizione intrasferibile, non può avere, neppure in astratto, un valore di mercato o di scambio.

Si deve quindi concludere, in linea di principio, che la *chance*, non possedendo in quanto tale un proprio valore economico, non può, conseguentemente, qualificarsi come entità patrimoniale autonoma. La sua valutazione, infatti, non esprime altro che il valore attuale, stimato mediante l'ausilio delle tecniche finanziario-attuariali, del vantaggio sperato; un valore che, dunque, è in definitiva riferibile al risultato utile prefigurato dalla *chance* e non alla *chance* in sé considerata.

La perdita di una *chance* non può, pertanto, rappresentare alcun danno distinto e distinguibile dal pregiudizio finale, quale derivante dalla mancata realizzazione della stessa *chance*. Ecco perché la tesi sostenuta dal Tribunale di Monza (ma, a dire il vero, prevalen-

(8) Cfr., sul punto, VINEY, *La responsabilité: conditions*, in *Traité de droit civil* diretto da Ghestin, IV, Paris, 1982, 342.

(9) Per la dottrina francese cfr. sempre VINEY, *op. cit.*, 342. Quanto alla dottrina italiana v., per tutti, PRINCIGALLI, *Perdita di chances e danno risarcibile*, in *Riv. critica dir. priv.*, 1985, 316; NARDULLI, *Perdita di chance: verso l'ampliamento dell'area del danno risarcibile*, in *Giur. it.*, 1991, I B, 640 (nota a App. Roma 17 febbraio 1988).

te tanto in dottrina quanto in giurisprudenza), secondo la quale la perdita di una *chance* andrebbe configurata come lesione di un autonomo bene patrimoniale piuttosto che come pregiudizio di una futura eventualità positiva, non sembra rispondere alla reale natura del fenomeno. Ma anche a voler ammettere la validità teorica di una siffatta impostazione, essa non manca di suscitare notevoli perplessità anche da un punto di vista strettamente logico-giuridico.

4. Invero, il riconoscimento della perdita di una *chance* quale autonomo oggetto di un pregiudizio risarcibile postula necessariamente la definizione dei limiti alla rilevanza giuridica della *chance* medesima. È evidente, infatti, che la tutela risarcitoria della *chance* non può essere ammessa senza limiti, posto che quasi sempre un fatto generatore di responsabilità determina la perdita della possibilità di conseguire un qualche vantaggio. La limitazione delle regole sulla risarcibilità della *chance* s'impone, dunque, al fine di evitare la proliferare *ad infinitum* delle richieste di risarcimento del danno (10).

L'esigenza di evitare un eccessivo ampliamento dell'area del danno risarcibile risulta sensibilmente avvertita in una delle prime pronunzie della Corte di Cassazione favorevoli alla risarcibilità della *chance* perduta (11). In quell'occasione la Suprema Corte aveva, infatti, condizionato, in linea di principio, l'ammissibilità della tutela risarcitoria della *chance* alla circostanza che la probabilità del risultato utile fosse superiore al 50%.

Tale posizione ha suscitato reazioni fortemente critiche da parte della nostra dottrina, la quale ha generalmente osservato che, facendo dipendere la rilevanza giuridica della *chance* dalla sua consistenza in termini percentuali, si viene inevitabilmente a confondere il momento dell'accertamento dell'*an debeatur* con la correlativa determinazione del *quantum* (12). Se, infatti, si identifica la *chance* in un « bene patrimoniale », coerenza vuole che la sua esistenza per il diritto non possa farsi dipendere dalla minore o maggiore probabilità del risultato finale. Solo in un momento successivo, e cioè in sede di liquidazione del danno già accertato, il grado di attendibilità di questo risultato può assumere rilievo. Si dovrà, infatti, attribuire un valore economico alla *chance* perduta; e tale valore è necessariamente correlato alla probabilità dell'utile atteso.

Ma quel che occorre soprattutto sottolineare è che la scelta di una percentuale del 50% piuttosto che del 30, del 65 o dell'80%, si rivela assolutamente arbitraria. Non sembra convincente in contrario l'argomento — sostenuto dalla Suprema Corte nella citata sentenza — in base al quale dovrebbe riconoscersi giuridica rilevanza alla *chance* solo in presenza di una percentuale di possibilità favorevole maggiore di quella sfavorevole (13). Una probabilità si esprime, infatti, in un numero positivo compreso tra 0 e 1. Qualunque probabilità compresa in questo intervallo individua, quindi, un grado positivo di aspettativa di un evento. Di conseguenza, non vi è ragione di far dipendere la rilevanza della *chance* dalla circostanza che il verificarsi del risultato favorevole sia più probabile del suo non verificarsi.

Il suddetto criterio discretivo, di carattere probabilistico-quantitativo, è stato comunque rapidamente abbandonato dalla giurisprudenza. La Suprema Corte ha, infatti, progressivamente superato le originarie e più restrittive posizioni assunte, giungendo, nelle

(10) Cfr., sul punto GHISGLIERI, *Risarcimento del danno e perdita di chance*, in *Nuova giur. civ. comm.* 1991, II, 141.

(11) Si tratta di Cass. 19 dicembre 1985, n. 6506, *cit.*

(12) È quanto sostanzialmente osservano PRINCIGALLI, *Quand'è più si che no; perdita di chance come danno risarcibile*, in *Foro it.*, 1986, I, 387 (nota a Cass. 19 dicembre 1985, n. 6506), DE CUPIS, *Il risarcimento della perdita di una chance*, *cit.*, 1183, ZOLI, *La giurisprudenza sui concorsi privati*, in *Riv. it. dir. lav.*, I, 1992, 43; ZENO-ZENOVICH, *Il danno per la perdita della possibilità di una utilità futura*, in *Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl.*, 1986, 216 (nota a Cass. 19 dicembre 1985 n. 6506). Ma così già, precedentemente, BIANCA, *Inadempimento delle obbligazioni*, *cit.*, 330.

(13) La Cassazione aderiva, così, alla tesi sostenuta dal BOCCHIOLA, *op. cit.*, 101.

pronunzie più recenti, ad affermare la risarcibilità di ogni *chance* che esprima una « possibilità non trascurabile di ottenere un risultato utile » (14). La consistenza quantitativa della *chance* assume quindi rilevanza ai soli fini della quantificazione del danno, senza più condizionare l'ammissibilità stessa della tutela risarcitoria. L'accennata distinzione tra esistenza del danno e relativa valutazione viene, dunque, portata alle più logiche conseguenze.

A questa apertura sul fronte dell'*an* della tutela risarcitoria fa però riscontro una maggiore severità circa i criteri di quantificazione del danno. In una importante pronunzia del 1991 la Cassazione non propone più, infatti, un generico ricorso alla valutazione equitativa *ex art.* 1226 c.c. (15); ciò che era sembrato, fino ad allora, inevitabile, stante la naturale complessità di ogni valutazione in cui debbano stimarsi probabilità. La predetta sentenza valorizza, al contrario, nel procedimento di stima della *chance*, l'importanza di un corretto esercizio di un giudizio di inferenza probabilistica da parte del giudice di merito.

In sostanza si riconosce, una volta per tutte, il ruolo centrale e imprescindibile del metodo statistico ai fini del corretto apprezzamento delle *chances*; e si ammette, altresì, che « i criteri statistici comunemente accettati » possono condurre ad attribuire « con ragionevole certezza » un valore preciso alla *chance*. Val quanto dire che i risultati dell'inferenza statistica, nella misura in cui esprimono le normali e regolari manifestazioni di certi fenomeni, partecipano a pieno titolo della nozione dell'*id quod plerumque accidit*. Tali risultati conducono così ad una valutazione della *chance* ancorata a criteri obiettivi e scientifici, laddove, invece, la possibilità di un generico ricorso alla valutazione equitativa sembra piuttosto legittimare ogni arbitrio.

Un siffatto giudizio sulla verosimiglianza della *chance* rileva, però, pur sempre solo in sede di quantificazione del danno. La *chance* consistente nella « possibilità non trascurabile di ottenere un risultato utile » si ritiene, infatti, in ogni caso risarcibile. Sicché, in ultima analisi, qualora la stessa *chance* non risultasse obiettivamente apprezzabile in termini statistici, sarebbe comunque esperibile il ricorso alla valutazione equitativa a norma dell'art. 1226 c.c. Ma — è evidente — non ogni *chance* rappresenta una probabilità verosimile (e pertanto — quanto meno — obiettivamente apprezzabile con criteri statistici) di conseguire un risultato favorevole; e ciò a prescindere dal fatto che questa probabilità risulti o meno quantitativamente « trascurabile ».

Per questo motivo, sostanzialmente, la posizione della Suprema Corte non può essere del tutto condivisa. Così opinando, infatti, la Cassazione manca di farsi carico del problema dei limiti alla tutela risarcitoria della *chance*; problema che viene sostanzialmente eluso (ma non risolto) traducendo la questione, relativa all'*an* del risarcimento, sul diverso piano della liquidazione del danno.

Sul punto, la posizione assunta dal Tribunale di Monza nella sentenza in commento sembra discostarsi, anche sensibilmente, dall'orientamento giurisprudenziale appena riferito. Ciò risulta evidente per quanto concerne le modalità di valutazione della *chance* perduta dal corridore automobilistico. A tale riguardo occorre ancora una volta sottolineare come nella sentenza non venga precisato l'oggetto della *chance* ritenuta compromessa; cosicché non è dato sapere a quali e quante delle molteplici eventualità positive, cui il pilota poteva in origine concretamente aspirare, il giudice abbia inteso far riferimento.

Resta, pertanto, di per sé preclusa la possibilità di effettuare una qualunque valutazione probabilistica circa la consistenza della *chance* in parola; valutazione che, invero, si impone ai fini di una corretta quantificazione del danno da perdita di *chance*. La cosa, tuttavia, non preoccupa il Tribunale di Monza, che ricorre *sic et simpliciter* alla liquidazione equitativa del danno. Senonché, le circostanze sinteticamente riferite in motivazione quali parametri di giudizio sembrano benvero idonee a dimostrare l'esistenza di una *chance* per-

(14) Così Cass. 7 marzo 1991, n. 2368, *cit.* Conf. Cass. 22 aprile 1993, n. 4725, in *Dir. e pratica lav.*, 1993, 26, 1775.

(15) Si fa riferimento nuovamente a Cass. 7 marzo 1991, n. 2368, *cit.*



duta dal pilota, ma non anche a dar conto — sia pure in termini approssimativi — dell'entità delle *chance* medesima e, dunque, del pregiudizio subito. Si deve invece ritenere che il ricorso alla liquidazione equitativa (peraltro esperibile solo nel caso in cui risulti impraticabile l'adozione di un più rigoroso criterio di valutazione del danno), se pure esime dal tentativo di determinare con precisione la probabilità espressa da una *chance*, non consente altresì di prescindere totalmente da quei dati necessari al suo corretto apprezzamento, individuabili solo attraverso un'analisi di tipo statistico (16).

Quanto, invece, all'*an* del risarcimento, il Tribunale di Monza rifiuta categoricamente di adottare qualunque criterio di ordine probabilistico-quantitativo (e, di conseguenza, anche quello proposto inizialmente dalla Cassazione) al fine di giudicare dell'ammissibilità della tutela risarcitoria della *chance*. È questo indubbiamente il senso delle parole del Tribunale, quando afferma che « la risarcibilità [della *chance*] può essere subordinata ad un giudizio prognostico meno rigido e, comunque, non ancorato ad aridi e imponderabili calcoli percentuali ». D'altra parte, sempre secondo l'avviso del giudice monzese, la risarcibilità del pregiudizio subito dal pilota automobilistico (che, come si è avuto modo di osservare, viene ricondotto *tout court* alla figura della perdita di una *chance*) si giustifica per il fatto che la *chance* perduta da quest'ultima risultava « concreta e suffragata da ragionevoli possibilità di risultato »; espressione, questa, che sembra sottendere un giudizio positivo (ancorché sommario) sulla serietà della *chance*, desunta in base alle circostanze in concreto rilevabili e non già, semplicemente, dal fatto che la medesima *chance* non risultava « trascurabile ».

Limitatamente a questo aspetto, la posizione del Tribunale di Monza appare preferibile rispetto a quella assunta da ultimo dalla nostra giurisprudenza di legittimità. Sembra, infatti, se non altro più ragionevole subordinare la rilevanza giuridica della *chance* alla sua concretezza, e cioè alla verosimiglianza del possibile futuro vantaggio da essa prefigurato, piuttosto che alla circostanza (la quale, salvo casi limite, risulta generalmente verificata) che la *chance* esprima una « possibilità non trascurabile » di conseguire un risultato utile.

Risponde, del resto, ad un'elementare considerazione di buon senso la distinzione tra una *chance* seriamente proiettata verso il risultato finale e le innumerevoli situazioni di potenziale utile (pur sempre qualificabili come *chance*) che caratterizzano l'esistenza di ciascun individuo, tutte astrattamente idonee a tradursi in atto ma nessuna concretamente avviata alla realizzazione. È, difatti, evidente la diversa situazione, in relazione alla possibilità di essere nominato amministratore delegato di una importante società, del *manager* già in trattative con il consiglio di amministrazione della società stessa, rispetto al neo-laureato; la situazione di potenzialità è, invero, comune ad entrambi, ma differisce nelle due ipotesi non solo e non tanto per il diverso grado di probabilità del verificarsi dell'evento sperato, ma piuttosto in quanto descrive posizioni strutturalmente diverse in relazione all'evento medesimo.

Se, dunque, si vuol continuare a considerare la *chance* come entità patrimoniale autonoma ed a sé stante, occorre individuare criteri idonei a distinguere le *chances* meritevoli di tutela risarcitoria da quelle giuridicamente irrilevanti; e ciò in base ad elementi di carattere non più quantitativo (non essendo evidentemente utilizzabile, per le ragioni già viste, un criterio legato alla consistenza in termini percentuali della *chance*) bensì qualitativo. Così intesa la *chance*, infatti, un valido e coerente criterio discrezionale che la riguardi non può che connettersi all'ontologia della situazione da cui essa trae origine e fondamento.

Ora — come si è già avuto modo di osservare — la *chance* non rappresenta una *quid* ontologicamente distinto dal risultato utile che prefigura. Essa piuttosto esprime la probabilità di siffatto risultato, in relazione alla situazione attuale che ne legittima l'aspettativa. E una distinzione tra più situazioni di potenziale utilità, che intenda davvero coglierne le diversità strutturali, non può che riferirsi al rapporto esistente tra ciascuna situazione e l'evento favorevole auspicato, tenuto conto, in particolare, del tipo di relazione che intercor-

(16) Cfr., sul punto, i criteri indicati da Cass. 7 marzo 1991, n. 2368, *cit.*

re tra probabilità attuale ed utilità futura e non già semplicemente dell'intensità, in termini probabilistici, di tale relazione.

I migliori contributi in questa direzione si devono alla ben più ampia esperienza francese sull'argomento, di cui però non è possibile, in questa sede, una compiuta disamina. Nondimeno può dirsi, in estrema sintesi, che la risarcibilità della *chance perdue* viene subordinata dai giudici d'oltralpe all'esistenza di un collegamento piuttosto stretto, ancorché aleatorio, tra situazione di potenziale utile e risultato favorevole auspicato (17). La preoccupazione della giurisprudenza francese sembra, infatti, quella di verificare (sia pur solo in termini probabilistici e non — ovviamente — di certezza) la verosimiglianza di quel risultato rispetto alla *chance*; talché quest'ultima possa ritenersi « *réelle et sérieuse* ». Dovrà essere, insomma, ragionevolmente attendibile che l'evento sperato si realizzi, normalmente, secondo una certa probabilità, indipendentemente dal fatto che questa risulti più o meno elevata.

In Francia, quindi, l'accoglimento della domanda di risarcimento presuppone che la *chance* sia inserita in un rapporto di causa-effetto con il risultato finale, rispetto al quale essa rappresenti, in definitiva, l'antecedente causale prossimo, ancorché di esito incerto; ovvero presuppone, quanto meno, la vicinanza dell'ipotetico momento di realizzazione della *chance*, sì da potersi valutare se e quanto gli elementi della situazione pregiudicata avrebbero potuto influire sul conseguimento del vantaggio sperato, in un futuro prossimo. Tutto ciò si richiede affinché sia possibile stabilire — sulla base di dati obiettivi suffragati da opportuni riscontri empirici — anzitutto l'esistenza e, successivamente, la misura della probabilità da attribuire alla *chance* (18).

I giudici francesi ricorrono quindi a quel che, a ben vedere, costituisce l'unico valido e ragionevole criterio per individuare le *chances* meritevoli di tutela; la risarcibilità della *chance* non può che, infatti, farsi dipendere dalla prossimità causale o temporale dell'evento sperato, poiché ciò rappresenta l'unico dato strutturale caratterizzante una situazione di potenziale — ma incerta — utilità, nonché, in definitiva, l'unico indice attendibile della serietà e concretezza di una *chance*.

Ma, a questo punto, la situazione descritta con il termine *chance* non può dirsi, neppure da un punto di vista puramente logico-giuridico, realmente autonoma rispetto al futuro utile risultato che prefigura. Dalla prossimità causale o temporale di siffatto risultato viene necessariamente a dipendere, infatti, la serietà e quindi la giuridica rilevanza della *chance* ai fini della tutela risarcitoria. Cionondimeno, in Francia si continua a ritenere la perdita di una *chance* un pregiudizio risarcibile « *en lui-même* » (19); e in Italia, analogamente, si risarcisce il pregiudizio di una *chance* in quanto tale, in ciò ravvisando la lesione di un bene « già acquisito al patrimonio del danneggiato », autonomo e distinto rispetto all'eventuale ed ipotetico beneficio finale (20). Questa contraddizione rivela come tutta la costruzione della teoria della perdita di *chance* poggi, in realtà, su un artificio, posto in essere al fine di garantire la tutela giuridica di situazioni caratterizzate dalla mera potenzialità del pregiudizio.

Ma — si è già visto — con l'espressione « perdita di una *chance* » non si individua davvero l'oggetto di un autonomo pregiudizio, bensì si descrive la circostanza per cui il titolare di un'aspettativa non potrà più conseguire quel risultato da lui atteso secondo una certa probabilità. Si tratta, allora, di verificare se, in che modo e in qual misura questo danno, consisten-

(17) Si veda la compiuta analisi dell'argomento svolta da VINEY, *op. cit.*, 346 ss. L'A. tenta di individuare, sulla scorta dell'ampia casistica giurisprudenziale a disposizione, i criteri seguiti dalla giurisprudenza per giudicare della serietà della *chance*.

(18) Cfr. VINEY, *op. cit.*, 346 ss.

(19) L'espressione risale a Cass. crim. 23 febbraio 1977, *Bull. Crim.*, n. 73, 69 nonché Cass. crim. 3 febbraio 1979, *Bull. Crim.* n. 134, 380 che affermano testualmente:

« l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition [...] de la probabilité d'un événement favorable encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ».

(20) Cfr. Cass. 19 dicembre 1985, n. 6506, *cit.*

te nella mancata realizzazione del risultato atteso, possa farsi rientrare tra le conseguenze risarcibili del fatto generatore di responsabilità, da cui è dipesa la perdita della *chance*. Se, infatti, si concorda nel ritenere che in ciò consista l'unico reale ed effettivo pregiudizio derivante dalla perdita di una *chance*, non si sfugge alla seguente alternativa: o si nega ogni risarcimento, ritenendo indimostrabile, sia pure con certezza non assoluta ma solo ragionevole, il nesso di causalità tra il fatto lesivo ed il mancato conseguimento del risultato finale; oppure si riconosce, in base a un calcolo di probabilità, una parziale incidenza causale del fatto che ha pregiudicato la *chance* sul danno finale, e si attribuisce quindi alla vittima un risarcimento commisurato a tale incidenza.

5. La questione circa la risarcibilità della *chance* perduta si traduce, dunque, in un problema di causalità giuridica. Va pertanto condivisa l'opinione di una parte minoritaria della nostra dottrina, secondo la quale « con l'espressione "perdita di una possibilità favorevole" non si fa riferimento a un danno distinto dal danno finale, ma si descrive solo una sequenza causale » (21); opinione che, del resto, implicitamente richiama un analogo orientamento della dottrina francese, secondo cui il risarcimento della *chance* perduta rappresenterebbe una forma di apprezzamento quantitativo (in termini stocastici) della causalità di un fatto dannoso (22).

In effetti, la *chance* rappresenta uno degli antecedenti causali del risultato finale auspicato; qualora questo dovesse realizzarsi, ciò sarà dipeso in parte dall'insieme dei fatti che davano luogo alla stessa *chance*. Sicché, dal punto di vista causale, il fatto che ha determinato la perdita di una *chance* costituisce una delle cause possibili del pregiudizio finale. Infatti, nel momento in cui è intervenuto quel fatto, il conseguimento del risultato favorevole non era certo, nel senso che altri possibili fattori causali avrebbero potuto impedirlo; lo stesso risultato, tuttavia, si sarebbe verificato con una certa probabilità, che il fatto lesivo ha definitivamente annullato. Può allora dirsi che il fatto che ha compromesso la *chance*, ha cagionato, con quella stessa probabilità, il danno finale.

Si perviene così ad individuare un nezzo eziologico espresso in termini probabilistici e, come tale, non più assolutamente incerto. La probabilità rappresenta, infatti, una verosimile espressione del normale susseguirsi degli avvenimenti, in quanto discende direttamente dall'osservazione empirica. L'analisi statistica di un fenomeno viene condotta attraverso l'osservazione di un campione di situazioni omogenee, rappresentative di una situazione standard; si osserva, quindi, il numero di volte in cui il fenomeno si presenta, con quale intensità esso si verifica, con quali significative varianti, ecc. Una volta terminato lo studio, le informazioni raccolte sul fenomeno in esame rappresentano dati di comprovata esperienza. Sicché, sulla base degli stessi dati è possibile — con gli opportuni accorgimenti — formulare giudizi *ex ante* sul normale futuro andamento di quel fenomeno. È questa l'essenza dell'inferenza statistica, la quale permette, appunto, di attribuire una probabilità a ciascuna possibile manifestazione di un fenomeno, in base a quel che ne è stato il comportamento in passato.

I risultati così raggiunti hanno un preciso ed indubbio valore scientifico e consentono, pertanto, di raggiungere certezze ragionevoli in ordine al verificarsi di un futuro evento. In questo senso, il concetto di probabilità è senza dubbio riconducibile alla nozione dell'*id quod plerumque accidit*, e cioè a un criterio di normale e ragionevole verosimiglianza. Se, infatti, un certo evento si verifica normalmente in un dato contesto 10 volte su 100, è ragionevole presumere che, ponendosi in quel contesto, si incorrerà nell'evento con una probabilità del 10%.

In tale prospettiva, l'unico vero ostacolo all'affermazione di una responsabilità da perdita di *chance* sembra essere rappresentato dal problema dell'ammissibilità, nel nostro ordina-

(21) PRINCIGALLI, *Perdita di chances e danno risarcibile*, cit., 324. Dello stesso avviso sembra essere DE MARZO, *op. cit.*, 1795.

(22) BORÉ, *L'indemnisation pour les chances perdues: une forme d'appréciation quantitative de la causalité d'un fait dommageable*, in *J.C.P.*, 1974, I, 2620, n. 22.

mento, di un regime probabilistico d'imputazione causale del danno. La risarcibilità del danno da perdita di *chance* postula, infatti, la giuridica rilevanza del concorso di cause solo possibili, la cui incidenza sulla produzione del danno finale (il mancato conseguimento del risultato utile) viene stabilita in proporzione alla probabilità che ciascuna di esse aveva di manifestarsi in concreto. Così, nel caso in esame, assumendo che la *chance* del pilota di accedere alla Formula Uno fosse stimabile in una probabilità del 10%, al comportamento illegittimo che ha compromesso siffatta *chance* dovrebbe attribuirsi una incidenza causale del 10% sul pregiudizio finale (*i.e.* il mancato ingaggio di una scuderia di Formula Uno); dimodoché il team automobilistico, cui è imputabile il fatto lesivo, sarebbe tenuto a rispondere del danno *pro quota*, in proporzione a tale incidenza.

Ma, nel nostro ordinamento, la responsabilità civile non è imputabile in funzione del probabile contributo eziologico statisticamente attribuibile a ciascuna potenziale fonte di danno. Ciò è quanto viene, del resto, sostanzialmente ribadito in una recente pronuncia della Corte Costituzionale, relativamente ad una situazione in cui il danno non era causalmente riconducibile con certezza a nessuno dei suoi due possibili autori (23). Si tratta di una vicenda giudiziaria piuttosto nota: un cacciatore viene colpito ad un occhio da un pallino sparato da uno dei suoi compagni di caccia, senza che sia però possibile stabilire da quale dei due fucili fosse in concreto uscito il colpo. Nella impossibilità di dimostrare con certezza il nesso eziologico tra la condotta di uno dei due convenuti e l'evento di danno, nessuno dei due poteva essere ritenuto responsabile; cosicché il danneggiato, colpito da un pallino rimasto « anonimo », si vedeva preclusa ogni possibilità di risarcimento (24). Rimessa la questione dinanzi alla Corte Costituzionale, quest'ultima ha affermato che l'imputazione del danno alle « teoricamente possibili » cause di esso costituisce « un nuovo criterio d'imputazione », la cui introduzione spetta esclusivamente alla scelta discrezionale del legislatore, insindacabile se non manifestamente irragionevole ovvero ingiustamente discriminatoria.

La situazione è del tutto analoga nella fattispecie della perdita di una *chance*, in cui può solo individuarsi una probabile dipendenza causale tra il mancato conseguimento dell'utile atteso ed il fatto lesivo; e poiché quest'ultimo costituisce solo una delle possibili cause del pregiudizio subito, non rileva, in quanto tale, ai fini della prova del nesso eziologico. In base, dunque, allo stato attuale del nostro diritto positivo, dalla perdita di una *chance* non può derivare alcun danno risarcibile.

È, tuttavia, oggi evidente l'opportunità di superare la tradizionale concezione « newtoniana » del nesso di causalità, riconoscendo la giuridica rilevanza di una causalità invece apprezzabile solo da un punto di vista stocastico (25). E, difatti, la giurisprudenza nordamericana si è via via orientata verso una concezione probabilistica del nesso eziologico (26). Scelte

(23) Corte Cost. 4 marzo 1992, n. 79, in *Foro it.*, 1992, I, 1347 ss. con nota di PONZANELLI, « Pallino anonimo », ovvero attività pericolosa con responsabile ignoto e problemi di « welfare state », *ibidem*.

(24) La suggestiva espressione « pallino anonimo » è del PONZANELLI, *op. ult. cit.*

(25) Cfr., sul punto, PONZANELLI, *La responsabilità civile; profili di diritto comparato*, Bologna, 1992, 92.

(26) Il pensiero corre alla teoria della c.d. « market share liability » (*i.e.* responsabilità in base alle quote di mercato), in tema di responsabilità da prodotto difettoso. In base a questa teoria, la responsabilità deve essere distribuita tra tutti i singoli produttori del prodotto difettoso, in misura proporzionale alla quota di mercato dagli stessi controllata. Tale quota rappresenta la probabilità con cui ciascun produttore ha cagionato il danno di cui non è possibile individuare, con certezza, il « giusto » convenuto. In questa prospettiva, il nesso di causalità viene visto in modo probabilistico; esso viene, cioè, ritenuto esistente nella misura in cui la condotta di uno dei soggetti potenzialmente danneggianti sia stata solo uno dei « contributing » [nonché « substantial »] factor nella produzione del danno (cfr. PONZANELLI, *Il caso Brown e il diritto italiano della responsabilità civile del produttore*, in *Foro it.*, 1989, IV, 128). La prima affermazione della *market share liability* risale al celeberrimo caso *Sindell*, deciso nel 1980 dalla Corte Suprema della California (in merito al quale vedasi sempre PONZANELLI, *op. ult. cit.*).

siffatte rispondono, tra l'altro, alle sempre più diffuse e avvertite esigenze di *compensation*, che caratterizzano un moderno sistema di responsabilità civile. In Italia, l'affermarsi di precise istanze in tal senso è testimoniata da un innegabile processo giurisprudenziale di progressivo ampliamento dell'area del danno risarcibile; in tale processo di inquadra a pieno titolo il riconoscimento della risarcibilità del danno da perdita di *chance*. Solo che la configurabilità di un danno siffatto postula l'introduzione di un meccanismo d'imputazione del danno fondato su una causalità esprimibile solo in termini probabilistici; ciò che deve necessariamente passare attraverso il circuito legislativo.

Per questo motivo, fondamentalmente, l'affermazione della risarcibilità del danno da perdita di una *chance* non può dirsi corretta, *de jure condito*. Tale risarcibilità non può, infatti, argomentarsi — come dovrebbe — sul piano della causalità giuridica. Sicché dottrina e giurisprudenza, per dimostrare l'esistenza di una responsabilità da perdita di *chance*, ricorrono sostanzialmente ad un artificio: la pretesa autonomia della *chance*. Considerando, infatti, la *chance* quale (fantomatica) entità patrimoniale si perviene ad individuare in essa l'oggetto di un pregiudizio causalmente riconducibile, con certezza, al fatto lesivo.

6. Non si può, evidentemente, in questa sede, formulare un giudizio complessivo circa l'opportunità della scelta operata dalla nostra giurisprudenza. Una scelta che sembra esprimere ormai un indirizzo consolidato riferibile non solo alla sezione lavoro della Corte di Cassazione, ma anche ad una sempre più copiosa giurisprudenza di merito; ed una scelta che, dopotutto, riproduce *pari passu* quella di una più che centenaria giurisprudenza francese sull'argomento.

È nondimeno auspicabile una maggiore consapevolezza dei termini del problema da parte della nostra giurisprudenza; dimodoché una più precisa definizione della fattispecie risarcitoria individuata dall'espressione « perdita di una *chance* » consenta di evitare, se non altro, le incongruenze più pericolose. Il principio della risarcibilità della *chance* perduta possiede, infatti, una portata potenzialmente rivoluzionaria nell'ambito della teoria generale della responsabilità civile; e spetta ai giudici il compito di garantire, comunque, la tenuta del sistema.

In questa prospettiva, si possono facilmente immaginare le conseguenze implicite nel riconoscimento — operato dalla sentenza annotata — di una pressoché indifferenziata tutela risarcitoria delle *chances* vantate da un pilota automobilistico. Basti pensare, ad esempio, all'incidente che ha portato proprio recentemente alla tragica scomparsa di un celebre campione di Formula Uno. Non è improbabile che coloro i quali dovessero eventualmente essere ritenuti responsabili delle conseguenze letali della vicenda, vengano altresì chiamati a rispondere dei danni subiti dal pilota e dai suoi eredi. Ebbene, tra questi danni non potrebbe forse ricomprendersi la perdita, da parte del pilota, della *chance* (indubbiamente « concreta e suffragata da ragionevoli possibilità di risultato ») di vincere il suo quarto titolo di campione del mondo?

ALESSIO PACCES